


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ANCONA INTEGRATIVO DEL CCNL 19 APRILE 2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ACCR DEL 1° LUGLIO 2014

Ad Ancona il giorno 19.12.2017 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona

tra

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal Presidente Sig. Fabio Fiori e dal direttore del Collegio Sig.ra Alessia Del Mastro e dai Sigg.ri ~~Leonardo Bianchelli~~ e Dario Bruni, con l'assistenza di Stefano Sansonetti di Confindustria Marche Nord



la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Daniele Bocchetti;


la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig. Luca Tassi;

la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig. Christian Fioretti e Luciano Fioretti;

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 19 aprile 2010 come modificato dall'ACCR del 1° luglio 2014, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premesse:

- Il settore delle costruzioni della Provincia di Ancona negli ultimi anni ha attraversato una fase di fortissima crisi causata sia dalla stasi del mercato immobiliare sia dalle difficoltà di aggiudicazione dei vari bandi che si sono tenuti sul territorio, visti anche i forti ribassi che normalmente si verificano;
- Quanto sopra da un lato impone azioni di controllo per combattere il lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale, dall'altro, l'individuazione di tutte le possibili azioni di sostegno alle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva e applicano correttamente le normative sull'igiene e sicurezza sul lavoro;
- La situazione verificatasi ha di fatto impedito il rinnovo del CCPL del 05.04.2013 scaduto il 31.12.2013;
- l'attuale situazione del settore delle costruzioni non fa notare, visti anche i dati della CE di Ancona relativi al numero di lavoratori e di imprese nonché del monte salari, una inversione di tendenza, anzi i dati continuano a peggiorare;
- nonostante quanto sopra, è comunque intenzione delle parti definire delle intese che, in considerazione del perdurare della grave crisi economico-finanziaria, permettano di aumentare la competitività delle imprese del territorio nonché di incentivare, ove possibile, la retribuzione di secondo livello dei lavoratori anche attraverso misure di welfare;



- quanto sopra si rende necessario anche al fine di implementare l'inevitabile processo di regionalizzazione in atto che dovrebbe condurre, nel medio-lungo periodo, ad una razionalizzazione delle Casse Edili ed una omogeneizzazione dei trattamenti contrattuali ed extracontrattuali, con lo scopo anche di ottenere un risparmio dei costi di gestione degli enti coinvolti.

Tutto ciò premesso, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 19/04/2010 come modificato dall'ACCR 1/7/2014, il seguente verbale di accordo che modifica per quanto richiamato il Contratto Collettivo Provinciale del 05.04.2013 scaduto il 31.12.2013.

L'art. 22 del ccpl 5 aprile 2013 con decorrenza 1 ottobre 2017 viene così sostituito :

Art. 22 PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

A) Indumenti da lavoro

L'Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l'erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile.

In caso d'infortunio sul lavoro, è necessario che l'operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.

Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l'impresa in regola con i versamenti. Con l'erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all'anno.

La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.

B) Premio integrazione malattia

Visto quanto stabilito dall'art.38 del vigente CCNL, le parti, valutata positivamente la sperimentazione prevista dall'accordo provinciale del 10.09.2009, concordano che sarà erogato dalla Cassa Edile un premio lordo di euro 110,00 a tutti i lavoratori che al termine dell'esercizio finanziario del 30 settembre di ogni anno, abbiano avuto nell'anno un'assenza per malattia non superiore a sei giorni.

Il premio sarà erogato una sola volta anche in presenza di più assenze nell'anno di riferimento con durata inferiore a sei giorni


Per avere diritto al premio il lavoratore deve avere denunciato e versato alla cassa Edile di ancona un monte ore lavorative non inferiore di 1600 comprese le ore di infortunio .

C) Sussidio per protesi odontoiatriche e oculistiche

Protesi odontoiatriche

All'iscritto che si sottoponga ad una protesi dentaria spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto , fino ad un massimo di € 600, alle condizioni che seguono

- La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura



- L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda , almeno 600 ore lavorative denunciate e versate
- Alla domanda deve essere allegata la fattura del dentista in originale e che identifichi puntualmente il costo della protesi dentaria in quanto dalla prestazione sono escluse le semplici cure e similari.
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore lavorative denunciate e versate .
- Il sussidio per la prestazione è erogata al lavoratore e a un solo familiare , una sola volta l'anno.

Protesi oculistiche:

All'iscritto che acquisti una protesi oculistica (lenti ed occhiali da vista e lenti a contatto) spetta una prestazione pari al 50% del costo sostenuto , fino ad un massimo di € 150, alle condizioni che seguono :

- La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data fattura
- L'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda , almeno 600 ore lavorative denunciate e versate
- Alla domanda deve essere allegata la fattura dell'ottico in originale e relativa prescrizione medica
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico) qualora il lavoratore abbia maturato nei dodici mesi precedenti 900 ore lavorative denunciate e versate .
- Il sussidio per la prestazione è erogata al lavoratore o ai familiari fino al raggiungimento del tetto massimodi € 150 .

Il sussidio per le prestazioni di cui sopra viene erogato al lavoratore una sola volta l'anno al massimo per due delle suddette prestazioni .

D) Nascita primo figlio

All'iscritto a cui nasca il primo figlio (di cui sia il genitore naturale) o adotta un primo figlio, spetta una prestazione di € 700 lordi alle condizioni che seguono :

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda
- l'iscritto deve avere maturato, nei dodici mesi precedenti la data della domanda, almeno 1000 ore denunciate e versate
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di nascita e dello stato di famiglia

E)Contributo ai figli studenti

A) Contributo annuo per l'acquisto di libri Scolastici nelle seguenti misure :

- per la scuola media inferiore € 110,00
- per la scuola media superiore € 210,00
- per l'università € 350,00

Il contributo viene erogato al lavoratore su apposita domanda da presentare entro il 31 marzo di ogni anno a condizione che lo stesso sia in forza presso una Impresa iscritta

all'Ente al momento della richiesta e che percepisca nell'anno solare in corso l'assegno APE ORDINARIA.

Il lavoratore deve avere inoltre registrate almeno 700 ore lavorative nella Provincia di Ancona nei sei mesi precedenti la richiesta, che i figli studenti siano fiscalmente a suo carico e non ripetenti.

Nel caso di studenti universitari è necessario altresì, per avere diritto alla prestazione, che non siano fuori corso.

B) Premio laurea.

Un importo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, da erogare ai figli di lavoratori edili che abbiano conseguito la laurea con il massimo dei voti. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata conseguita la laurea ed il relativo premio verrà liquidato a condizione che lo studente sia fiscalmente a carico del lavoratore edile e che lo stesso abbia percepito nell'anno in corso l'erogazione APE ORDINARIA.

F) Rimborso Ticket Sanitari

Al lavoratore regolarmente iscritto, che sostenga spese di ticket per accertamenti sanitari, spetta una prestazione pari al 40% del costo sostenuto, fino a un rimborso massimo di € 150,00 alle condizioni che seguono:

- La domanda deve essere presentata al massimo entro 90 giornidella data fattura;
- Il lavoratore deve avere maturato nei sei mesi precedenti la data della domanda, almeno 600 ore lavorative denunciate e versate;
- Il lavoratore deve comunque essere presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
- Alla domanda devono essere allegate le fatture in originale che saranno restituite con le annotazioni valide ai fini fiscali;
- L'importo rimborsabile della singola prestazione è pari al 40% delle spese documentate;
- La prestazione può essere ottenuta, da ogni iscritto in ogni anno solare, tante volte fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile;
- La prestazione è estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico); in tal caso il lavoratore deve allegare la documentazione comprovante che i familiari sono fiscalmente a proprio carico;
- La prestazione è riconosciuta esclusivamente per spese a fronte di ticket sanitari sostenute presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono esclusi dal contributo i ticket relativi alle spese per prodotti farmaceutici;
- Il fondo APES provvederà alla copertura finanziaria della prestazione dei ticket sanitari ."

Il tetto massimo di spesa previsto per l'art 22, per le prestazioni di cui alla lettera B,C,D,E, F viene elevato a € 100.000 .

Qualora la spesa totale per le prestazioni di cui sopra, supera il tetto massimo di €100.000, Il fondo APES provvederà alla copertura finanziaria della spesa superiore al tetto stabilito e alla spesa per la prestazione dei ticket sanitari lettera F .

Le prestazioni relative alla lettera F) verranno erogate, in via sperimentale, per la durata di due anni. L'eventuale proroga della prestazione sarà subordinata ad una verifica della sostenibilità economica della stessa.

FORMAZIONE (articolo da definire)

Le parti riconoscono il valore della formazione e dell'addestramento professionale per accrescere innovazione e competitività delle imprese edili del territorio e per individuare e preparare nuove figure professionali in grado di apportare valore aggiunto al settore, nel contesto di profondo cambiamento che sta caratterizzando il mercato italiano delle costruzioni.

Su tale presupposto, condividono la necessità che il sistema bilaterale della formazione abbia un ruolo primario nel rilancio dell'edilizia, attivandosi con tutti gli strumenti utili per cogliere vecchie e nuove opportunità di servizi sempre più concreti e proficui per imprese e lavoratori.

A tale scopo ritengono opportuno, oltre al costante monitoraggio dei fabbisogni formativi per accompagnare il cambiamento, ed in un'ottica di collaborazione e di interscambio di informazioni ed opportunità tra gli Enti, promuovere azioni dirette affinché la Scuola Edile:

- utilizzi ulteriori strumenti di finanziamento quali i fondi interprofessionali;
- proponga alle Istituzioni preposte, azioni formative finanziate per il settore;
- colga possibilità di interventi formativi utili per il settore nell'ambito del nuovo sistema di politiche attive del lavoro, attraverso la borsa lavoro edile nazionale BLEN.IT che verrà gestita dalla CE di Ancona

TRASFERTA REGIONALE (articolo da definire)

Le Parti, a fronte di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL edilizia industria del 01.07.2014, allegato 2, e dal verbale di accordo nazionale del 02.02.2015, che hanno rispettivamente introdotto l'istituto della trasferta regionale e la relativa regolamentazione, auspicano che si possa giungere con celerità alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa Regionale sulla trasferta in modo da regolamentare definitivamente gli adempimenti da attuare e gli oneri da sostenere in caso di invio lavoratori in trasferta all'interno della Regione Marche. Qualora non si giungesse ad una sottoscrizione del Protocollo di cui sopra entro il 31.12.2017, le parti si incontreranno per valutare congiuntamente le iniziative da intraprendere.




Le parti colgono l'occasione per auspicare lo svilupparsi di una prassi interpretativa delle normative regionali e dell'art. 35 del D.L 189/2016 conv. in L. 229/2016 che consenta ad ogni impresa con sede in una delle province della Regione Marche (indicate nell'art. 35 citato), di rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza, in caso di svolgimento di lavori in cantieri ubicati in uno dei comuni del c.d. "cratere".

EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (articolo da definire)

Per il biennio 2017 - 2018 l'EVR viene determinato come di seguito.

In applicazione da quanto stabilito dagli art. 38 del C.C.N.L. dell'1.7.2014 nella provincia di Ancona viene confermato l'istituto dell'EVR e riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° luglio 2014.

L'EVR in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel



territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da norme di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.

L'EVR sarà correlato all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno. Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili i dati consolidati.

Fermi restando gli indicatori previsti dal C.C.N.L. è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore, il numero di imprese iscritte alla Casse Edile di Ancona.

Le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
4. numero imprese iscritte in Cassa Edile Ancona: 25%

Le Parti sociali, si incontreranno per determinare l'EVR secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili c.d. affini entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri su base triennale rispetto al triennio di riferimento, individuato specificamente, in quello avente l'ultimo anno con tutti i dati consolidati dei quattro indicatori.

Le parti, in occasione della sottoscrizione del presente accordo, hanno verificato i valori dei parametri di cui sopra, confrontando i dati del triennio 2016/2015/2014 con quelli del triennio 2015/2014/2013. Da tale analisi è emerso che tutti i valori sono negativi e, pertanto l'EVR per l'anno 2017 non è dovuto.

La verifica per l'anno 2018 avverrà entro il marzo del 2019 e prenderà a riferimento la media del triennio 2017/2016/2015 con la media del triennio 2016/2015/2014.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della percentuale dell'E.V.R. fissato dal presente contratto; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% della percentuale dell'E.V.R. fissato dal presente contratto.

Determinata la percentuale dell'E.V.R. a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.



L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi, rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora uno dei suddetti parametri risulti negativo - mentre l'altro risulti positivo - nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30% della percentuale dell'E.V.R. fissato a livello provinciale dal presente contratto.

Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente - un parametro negativo e l'altro positivo - erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

Qualora entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale, l'azienda non erogherà l'E.V.R..

L'impresa, sia nel caso previsto nel comma precedente sia nell'ipotesi in cui entrambi i parametri aziendali siano negativi, dovrà trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo uno schema che sarà definito dalle parti sociali, seguendo la procedura prevista dall'art. 38 del CCNL.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

MENSA E INDENNITÀ' SOSTITUTIVA (art. 9)

L'indennità sostitutiva di mensa prevista dall'art. 9 del CCPL è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino ad euro **6,15** lordi.

Resta inteso che l'indennità sostitutiva di cui sopra sarà riconosciuta per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate e sarà computata ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, con esclusione di tutti gli altri istituti contrattuali.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo in materia di mensa ed indennità sostitutiva si rinvia all'art. 9 del CCPL già citato.

RLST - ACCORDO PROVINCIALE DEL 10/9/2009

Le parti concordano di prorogare fino al 31/12/2018 l'accordo di costituzione del Responsabile lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale sottoscritto in data 10.09.2009, in attesa di verificare la possibilità di concordare modalità alternative di funzionamento.

DECORRENZA E DURATA



Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Ancona, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017 fino al 31.12.2018, salvo eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dalle Parti sottoscrittrici del CCNL.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto Integrativo non dà luogo ad alcuna indennità di vacanza contrattuale.


Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per il Collegio Costruttori


Alessio Dell'Al
Danni Deris

Per Confindustria Marche Nord



Per la FILLEA - CGIL



Per la FILCA - CISL



Per la FENEAL - UIL

